



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11272 del 17 ottobre 2018, volto a verificare l'esistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *d*), e 22 del Codice del Consumo, posta in essere da Wizz Air Hungary Ltd, contenente anche l'avvio di un sub-procedimento cautelare per l'eventuale sospensione provvisoria della pratica commerciale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del

Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 8 del Regolamento;

VISTA la memoria depositata da Wizz Air Hungary Ltd in data 29 ottobre 2018;

VISTA la propria delibera n. 27399 del 31 ottobre 2018, adottata nell'ambito del procedimento PS11272 (procedimento principale), con la quale l'Autorità ha disposto, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, che la società Wizz Air Hungary Ltd provvedesse all'esecuzione delle misure indicate nella lettera a) del dispositivo della delibera medesima;

VISTA la memoria depositata da Wizz Air Hungary Ltd in data 6 novembre 2018;

VISTI gli atti del procedimento ed in particolare la documentazione acquisita agli atti e le segnalazioni di consumatori e Associazioni di consumatori;

CONSIDERATO quanto segue:

Con provvedimento n. 27399 del 31 ottobre 2018, l'Autorità ha disposto, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, che la società Wizz Air Hungary Ltd sospendesse provvisoriamente ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo - rispetto alla tariffa *basic* - per il trasporto del "bagaglio a mano grande" (*trolley*), mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell'aeromobile.

Con la citata delibera, l'Autorità ha altresì disposto che Wizz Air Hungary Ltd comunicasse l'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e le relative modalità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento inviando una relazione dettagliata nella quale venissero illustrate le misure adottate.

Nel periodo 2-6 novembre 2018 sono pervenute alcune segnalazioni di consumatori e di Altroconsumo che evidenziano come il vettore non abbia modificato la policy bagagli oggetto del provvedimento cautelare, né risulta alcuna implementazione di dette misure con riferimento alle informazioni rese sul sito *Internet* della società.

Con comunicazione del 6 novembre 2018, il professionista ha comunicato di aver provveduto unicamente a sospendere, in relazione all'intera rete di voli (non potendo operare distinzioni per provenienza o nazionalità) - e fino alla giornata di lunedì 5 novembre compresa - l'applicazione di supplementi a tutti quei passeggeri presentatisi al *gate* con bagagli di dimensioni superiori a quelle previste dalla nuova *policy* specificando altresì che ha dovuto estendere la portata della sospensione al di fuori del mercato italiano applicandola per tutti i voli e tutti gli aeroporti. Nessuna misura è stata proposta con riferimento alle attività di vendita, per le quali il professionista ha rilevato che si rendono necessari chiarimenti circa la concreta implementazione e portata dell'ordine cautelare. Inoltre, evidenzia che la tempistica imposta dall'Autorità, con provvedimento notificato il 31 ottobre per una pratica che avrebbe dovuto realizzarsi dal successivo 1° novembre, privi Wizz Air di ogni possibilità di essere adempiente.

Al riguardo, si rileva che, dal testo del provvedimento cautelare emerge chiaramente che la sospensione provvisoria di “*ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo*” per il bagaglio a mano grande riguarda, da un lato, la richiesta di un supplemento per l'imbarco al *gate* del medesimo bagaglio negli aeroporti italiani; dall'altro, la richiesta del supplemento per il bagaglio a mano grande nell'ambito delle vendite effettuate sulla versione in italiano del sito internet Wizzair. Si tratta dunque di una condotta rientrante nella sfera di intervento dell'Autorità. Peraltro, si deve ricordare che il professionista, essendo già stato destinatario di provvedimenti di questa Autorità, era ben consapevole che le attività di vendita *online* riguardano il sito internet in lingua italiana¹.

Inoltre, quanto alla tempistica di esecuzione del provvedimento, il termine per presentare la relazione con le misure adeguate per ottemperare al provvedimento dell'Autorità, fissato in data 5 novembre 2018, risulta pari a cinque giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del Regolamento, né viene evidenziato alcun elemento in concreto idoneo a giustificare una proroga del termine in questione, peraltro neanche richiesta dalla parte. Tale termine deve pertanto ritenersi congruo al fine della sospensione della condotta.

Dalle evidenze documentali risulta, dunque, che le misure disposte con il più volte citato provvedimento 27399 del 31 ottobre 2018, notificato al

¹ Delibera n. 22345 del 28 aprile 2011 - PS5667 - WIZZAIR-COMMISSIONI CARTE DI CREDITO e Delibera n. 23614 del 30 maggio 2012 - IP130 - WIZZAIR-COMMISSIONI CARTE DI CREDITO.

professionista nello stesso giorno, non sono state adottate; ricorrono, pertanto, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 27399 del 31 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare a Wizz Air Hungary Ltd la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 27399 del 31 ottobre 2018;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Sergio Merlino;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione A, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti di Wizz Air Hungary Ltd, ovvero da persone da essa delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede a Wizz Air Hungary Ltd di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo

anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo